



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo "A.GRAMSCI"

Via Ada Negri, 44 - 26837 Mulazzano Tel: 02 989137 - Fax: 02 98879187

e-mail uffici: ic.mulazzano@gmail.com - loic80200p@istruzione.it

Circ. n. 112

Al personale docente
Scuola primaria

Mulazzano, 15 febbraio 2016

Agli atti- Albo web

Oggetto: valutazione periodica degli apprendimenti- Scuola Primaria

Il Dirigente scolastico ricorda che La Legge 30 ottobre 2008, n. 169 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università") all'art. 3 recita: 1. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuati mediante l'attribuzione di voti espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno. 1-bis. Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 1- bis, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137 nella scuola primaria la valutazione finale è affidata AI SOLI DOCENTI DELLA CLASSE CON ESCLUSIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO.

Ricordiamo inoltre come il DPR 122/2009 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169) agli artt. 2/1 e 4/1 ribadisce chiaramente questo assunto presente nella legge citata:

art.2/1

“La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella SCUOLA PRIMARIA DAL DOCENTE OVVERO COLLEGIALMENTE DAI DOCENTI CONTITOLARI DELLA CLASSE

Pertanto, nella scuola Primaria le decisioni sono di ESCLUSIVA competenza dei docenti contitolari della classe, con esclusione del Dirigente scolastico che in questo caso non può partecipare alle operazioni di scrutinio perché non è il presidente dell'organo collegiale.

Inoltre nella scuola primaria la decisione di non ammettere l'alunno alla classe successiva deve essere assunta all'UNANIMITÀ e solo in CASI ECCEZIONALI E COMPROVATI DA SPECIFICA MOTIVAZIONE (scrutinio finale).

La Dirigente scolastica

(Prof.ssa Di Paolantonio Roberta)

**Firma autografa sostituita a Mezzo Stampa
Ai sensi dell'art.3 d.lgs. 39/1993**